

Codice A2003D

D.D. 2 luglio 2026, n. 291

Legge 20 luglio 2004, n. 189, "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate". Istanza presentata dal Comune di Premosello - Chiovenda per l'anno 2026. Accoglimento ed autorizzazione.



ATTO DD 291/A2003D/2026

DEL 02/07/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A2000C - CULTURA, TURISMO, SPORT E COMMERCIO

A2003D - Promozione delle Attività culturali

OGGETTO: Legge 20 luglio 2004, n. 189, "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate". Istanza presentata dal Comune di Premosello - Chiovenda per l'anno 2026. Accoglimento ed autorizzazione.

La legge 20 luglio 2004 n. 189 "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate", ha previsto norme a tutela del benessere animale aggiungendo un titolo apposito al codice penale "Dei delitti contro il sentimento per gli animali".

Al contempo l'art 3, comma 1, della legge 189/2004 ha previsto che "le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano altresì alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente".

Con deliberazione n. 32-5438 del 5 marzo 2007, la Giunta Regionale ha approvato i criteri di valutazione per il riconoscimento del carattere storico e culturale delle manifestazioni con impiego di animali da autorizzare ai sensi della legge 189/2004.

A far data dall'approvazione della sopra citata deliberazione della Giunta Regionale, si è provveduto all'autorizzazione delle manifestazioni con determinazione del dirigente della struttura regionale competente, al termine di un'istruttoria condotta dalla Direzione stessa, nel corso della quale viene acquisito il parere della Direzione Regionale Sanità.

Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003, "Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy", è stato recepito l'accordo stipulato il 6 febbraio 2003 tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, all'articolo 8 del quale sono contenute disposizioni in merito all'autorizzazione delle "Manifestazioni popolari", con particolare riferimento alla pista e al percorso delle gare di equidi o altri ungulati.

In adempimento del D.P.C.M. 28 febbraio 2003, la Regione Piemonte ha emanato proprie “Linee guida regionali inerenti l'utilizzo di equidi od altri animali ungulati in corse, gare e varie manifestazioni popolari”, trasmesse ai Servizi Veterinari delle ASL con nota prot. n. 8999/27.03 del 15 giugno 2004 e che contengono, tra le altre disposizioni, trattazione delle caratteristiche alle quali devono rispondere eventuali percorsi di gara.

Il Garante regionale per i Diritti degli animali ha, inoltre, sollecitato con note datate 19 febbraio 2019, un'attenta verifica e un esplicito richiamo al rispetto del D.P.C.M. 28 febbraio 2003 nel corso delle istruttorie.

Con nota prot. n. 254 del 15 gennaio 2026, trasmessa a mezzo posta elettronica certificata, il Comune di Premosello - Chiovena ha presentato alla Regione Piemonte istanza per l'autorizzazione di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 189/2004 del del “Palio di Premosello Chiovena” del 15 agosto 2026.

L'istanza del Comune di Premosello - Chiovena è pervenuta alla Direzione Cultura, Turismo, Sport e Commercio - Settore Promozione delle attività culturali (prot. arrivo n. 624/A2003D del 15 gennaio 2026).

Il Settore Promozione delle Attività Culturali, acquisita la nota citata, ha provveduto a:

- 1) richiedere alla Direzione Regionale Sanità – Settore Prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare, con nota prot. n. 685/A2003D del 16 gennaio 2026, il parere in merito alla richiesta di autorizzazione;
- 2) comunicare al Comune di Premosello - Chiovena, con nota prot. n. 864/A2003D del 20 gennaio 2026, l'avvio del procedimento e la sua sospensione in attesa del parere della Direzione Regionale Sanità e di integrazioni da parte dell'Ente organizzatore stesso, consistenti in:
 - a) dichiarazione in merito al rispetto dei requisiti generali e dei criteri tecnico-scientifici indicati dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 32-5438 del 5 marzo 2007;
 - b) sintesi descrittiva dell'evento che comprovi:
 - l'utilizzo degli animali nell'ambito della manifestazione attraverso riferimenti precisi alla tradizione storica e popolare, accompagnata da bibliografia che ne comprovi la veridicità;
 - la riconducibilità della manifestazione ad eventi storici o consuetudini locali che risalgano almeno alla metà del XX secolo;
 - il significato simbolico importante e significativo per la comunità e la riconducibilità ad eventi o tradizioni specifiche del luogo geografico in cui si svolge.

Nell'istanza presentata, corredata da una “Descrizione del percorso della corsa e accorgimenti”, il Comune di Premosello - Chiovena dichiara che la manifestazione si svolgerà in data 15 agosto 2026, e sarà “esattamente identica a quella autorizzata nel 2025”.

Inoltre, nella dichiarazione allegata all'istanza è dichiarato che la manifestazione rispetta le disposizioni:

- del D.P.C.M. 28 febbraio 2003 e s.m.i.;
- delle “Linee guida inerenti l'utilizzo di equidi ed altri ungulati in corse, gare e varie manifestazioni popolari”.

Con nota prot. n. 3321 del 22 maggio 2026, protocollata in arrivo al n. 9952/A2003D del 25 maggio 2026, il Comune di Premosello – Chiovena ha trasmesso la richiesta relazione “Origini storiche del Palio” e inviato nuovamente la già acquisita dichiarazione in merito al rispetto del D.P.C.M. 28 febbraio 2023 e delle Linee guida regionali inerenti l'utilizzo di equidi ed altri ungulati in corse,

gare e varie manifestazioni popolari.

Con successiva nota prot. n. 3978 del 19 giugno 2026, protocollata in arrivo al n. 12080/A2003D del 19 giugno 2026, il Comune di Premosello – Chiovenda ha inviato la richiesta dichiarazione in merito al rispetto dei requisiti generali e dei criteri tecnico-scientifici indicati dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 32-5438 del 5 marzo 2007.

Con nota prot. n. 3165/A1400B del 5 febbraio 2025 (prot. arrivo n. 2057/A2003C del 5 febbraio 2025), la Direzione Regionale Sanità – Settore Prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare ha trasmesso la documentazione ad essa pervenuta da parte dell’A.S.L. V.C.O. e ha comunicato il proprio parere favorevole all’accoglimento dell’istanza.

La nota dell’A.S.L. del V.C.O. (prot. n. 5795 del 27 gennaio 2026), trasmessa in allegato al parere del Settore Prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare della Regione Piemonte (e da questo ricevuta il 27 gennaio 2026, prot. arrivo n. 2246/A1409B), esprime essa stessa parere favorevole allo svolgimento dell’iniziativa, evidenziando che:

- è stato prescritto all’organizzazione della manifestazione il rispetto delle linee guida inerenti l’utilizzo di equidi in corse, gare e varie manifestazioni popolari (nota prot. n. 8999/27.03 del 16.6.2004 della Regione Piemonte) in materia di superficie e materiali da utilizzare per la copertura del fondo nei punti critici del percorso (terra tufacea, segatura, trucioli, gomma triturata);
- nel triennio precedente non si sono verificati incidenti lesivi degli animali partecipanti al Palio degli asini;
- l’organizzazione della manifestazione ha sempre rispettato le prescrizioni date riguardanti la ferratura con intercapedine in gomma tra zoccolo e ferro, in modo da facilitare l’assorbimento del contraccolpo durante la corsa;
- nelle edizioni precedenti è stato vietato l’uso degli speroni, pungoli elettrici o meccanici, frustini o altri attrezzi che possono provocare sofferenza negli animali;
- gli animali vengono cavalcati senza sella e quindi non c’è pericolo di sfregamento meccanico della cute con superfici dure e relativa insorgenza di piaghe;
- l’organizzazione del Palio ha confermato il rispetto di tutte le prescrizioni date dal servizio veterinario stesso.

Verificata la completezza della documentazione prodotta dal Comune di Premosello - Chiovenda;

acquisito il parere necessario della Direzione Regionale Sanità – Settore Prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare per la valutazione dell’istanza presentata dal Comune di Premosello - Chiovenda;

si rende necessario riprendere l’iter del procedimento in argomento e procedere all’autorizzazione, riconoscendone il carattere storico e culturale, della manifestazione “Palio di Premosello Chiovenda” di Premosello - Chiovenda, fatti salvi i pareri e le autorizzazioni di competenza di altri Enti.

Tutto ciò premesso e considerato,

attestato che, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all’istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto trattasi di

mero provvedimento di autorizzazione;

precisato di individuare, nel firmatario del presente provvedimento, Marco Chiriotti, il Responsabile del procedimento;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361"

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni e integrazioni;
- la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14, "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" s.m.i.;
- la legge statutaria 4 marzo 2005, n. 1, "Statuto della Regione Piemonte", Titolo VI (Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), articoli 95 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale);
- gli artt. 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23, "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale", articoli 17 e 18;
- la legge 20 luglio 2004, n. 189, "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003, "Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy";
- la nota della Regione Piemonte - Direzione Sanità Pubblica - Settore Sanità Animale ed Igiene degli Allevamenti prot. n. 8999/27.03 del 15 giugno 2004, "Linee guida regionali inerenti l'utilizzo di equidi od altri animali ungulati in corse, gare e varie manifestazioni popolari";
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 32-5438 del 5 marzo 2007 "Legge 20 luglio 2004, n. 189, 'Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate'. Definizione dei criteri per il riconoscimento del carattere storico e culturale delle manifestazioni";
- le note del Garante regionale per i Diritti degli animali prot. n. P00004118/A02060-04

19/02/19 CR, prot. n. P00004120/A02060-04 19/02/19 CR, prot. n. P00004121/A02060-04 19/02/19 CR;

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 46-4520 del 29 dicembre 2016 recante "Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport - area Cultura. Revisione ed individuazione dei nuovi termini di chiusura dei procedimenti amministrativi relativi a funzioni amministrative esercitate in proprio dalla Regione e di quelli riallocati in capo alla Regione a seguito dell'entrata in vigore della l.r. n. 23/2015 e smi. Revoca della DGR. n. 22-3045 del 5.12.2011 e smi.";
- in conformità con gli indirizzi impartiti in merito dal Consiglio Regionale con D.C.R. n. 89-13551 del 17 giugno 2025 recante "Approvazione del Programma triennale della cultura per il triennio 2025/2027, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 1° agosto 2018, n. 11";

determina

di autorizzare, per le motivazioni esposte in premessa, ai fini di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 189/2004, la manifestazione "Palio di Premosello Chiovenda", in svolgimento a Premosello - Chiovenda il 15 agosto 2026, riconoscendone il carattere storico e culturale.

Ciò fatti salvi i pareri e le autorizzazioni di competenza di altri Enti, e con obbligo di rispetto:

- di quanto previsto dal D.P.C.M. 28 febbraio 2003, come richiamato dalle successive Ordinanze ministeriali;
- delle linee guida regionali in materia di cui alla nota prot. n. 8999/27.03 del 15 giugno 2004;

di attestare che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa indicato;

di notificare al Comune di Premosello - Chiovenda il contenuto del presente atto.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni ovvero ricorso straordinario di cui al Capo Terzo del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, entro centoventi giorni dalla comunicazione o dalla piena conoscenza della stessa, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione del Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 (Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte).

Ai sensi dell'art. 26 comma 2 del D. Lgs. 33/2013 la presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione trasparente".

IL DIRIGENTE (A2003D - Promozione delle Attività culturali)
Firmato digitalmente da Marco Chiriotti